

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 19 settembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI USSEGLIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N° 19 DEL 01/08/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 953-187262/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Usseglio:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 65-38888 del 03/07/1990 e di prima variante al P.R.G.C., approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 42-17068 del 09/04/1997;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 21 del 20/06/1998, una variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 19 del 01/08/2000, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 16/08/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 19 del 01/08/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle integrazioni alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. attraverso le quali si procede:

" sulla base delle caratteristiche del territorio comunale, si precisa, mediante l'inserimento di un 3° comma all'art. 34 delle N.d.A. vigenti, che:

In riferimento al D.M. 1444/68

a) le aree di particolare pregio storico architettonico ambientale:

b) le aree di interesse storico ambientale;

si intendono classificate come zone territoriali A,

c) le aree residenziali sature di recente edificazione

d) le aree per attrezzature alberghiere e turistico ricettive

si intendono classificate come zone territoriali B";

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/09/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 11/09/2000;

Tenuto conto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine al riscontro che la modifica classifica *"le aree residenziali sature di recente edificazione"* e *"le aree per attrezzature alberghiere e turistico ricettive"* nell'ambito della zona territoriale "B" dell'art. 2 del D.M. 1444/68. Si rileva tuttavia che *"le aree per attrezzature alberghiere e turistico ricettive"* sono differenziate, dal vigente P.R.G.C., tra

"*esistenti*" e in "*progetto*"; queste ultime, essendo aree destinate a futura edificazione, non possono essere classificate, ai sensi del D.M. sopracitato, nell'ambito della zona "B";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Usseglio, adottato con deliberazione del C.C. n. 19 del 01/08/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Usseglio, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba